

Allegato B

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITÀ

Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower) in applicazione della DETERMINAZIONE ANAC N.6 DEL 28 APRILE 2015

La procedura tutela il dipendente che segnala illeciti (Cd. Whistleblower), che nel dovere di identificarsi vedrà comunque contestualmente tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso. La procedura si prefigge dunque di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti di chi decide di segnalare un illecito occorso nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Secondo la definizione fornita da "Transparency International Italia", il segnalante (cd. Whistleblower) è *chi testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o a una autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità.*

La procedura mira a dare al dipendente chiare e certe indicazioni operative circa:

Il destinatario della segnalazione

I contenuti necessari, da svilupparsi all'interno della modulistica preimpostata da compilare secondo le indicazioni richieste e disponibile sul sito web istituzionale nell'area dedicata alla amministrazione trasparente.

Le forme di tutela del cd. whistleblower per evitare possibili discriminazioni in occasione della sua denuncia contro chi commette un illecito

Art 1) Tipologia di illeciti e soggetti del sistema di segnalazione

Si individua nel RPCT (in seguito Responsabile) il soggetto destinatario delle seguenti tipologie di irregolarità /illeciti:

illecito o irregolarità all'interno dell'Amministrazione di cui il dipendente dell'Ente sia venuto a conoscenza nel contesto della sua attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità che possano cagionare un danno dell'interesse pubblico.

Ovvero

- l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II capo I del codice penale
- ma anche situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati,
- nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento della amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il "segnalante" non deve utilizzare o fare riferimento alla procedura per interessi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o avverso l'Amministrazione, per cui debba invece fare riferimento ad altri uffici e modalità operative.

La segnalazione può riguardare anche fatti compiuti presso un'altra Pubblica amministrazione, in caso di trasferimento comando o distacco. In questo caso il responsabile che riceve la segnalazione la trasmette a chi di competenza.

Il responsabile potrà essere coadiuvato dall'Ufficio disciplinare, dalla Polizia Giudiziaria e/o da un gruppo di supporto appositamente costituito che verranno coinvolti, a discrezione del Responsabile tenuto conto della tipologia della segnalazione e delle necessità del caso di specie.

Qualora le segnalazioni di illeciti o di irregolarità di cui sopra riguardino il Responsabile stesso le stesse devono essere inviate direttamente all'Autorità anticorruzione (Anac)

Art. 2 Procedure per la segnalazione

Il "segnalante" utilizza il **modulo preimpostato** scaricabile sul sito istituzionale Internet nell'area Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Altri contenuti – Anticorruzione **in calce al presente allegato**.

Il modulo chiede la compilazione dei campi secondo le indicazioni date e quindi anche l'identificazione del segnalante ai fini di poter riscontrare la fondatezza dei fatti denunciati e dare, in caso di riscontro positivo, seguito alla segnalazione.

E' indispensabile che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante.

Le segnalazioni esplicitate nel modulo possono essere inoltrate al RPCT del Comune di Rotondi in BUSTA CHIUSA recante esclusivamente la dicitura "RISERVATA PERSONALE" indirizzata a Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Rotondi mediante:

- a) consegna a mano
- b) servizio postale

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile avrà cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione rendendo impossibile svelare l'identità del segnalante se non nei casi in cui l'anonimato non sia più opponibile per legge per la difesa dell'incolpato.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in armadio chiuso a chiave e accessibile solo dal Responsabile della Prevenzione della corruzione.

Art. 3 Attività di accertamento delle segnalazioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà con tutte le opportune cautele avvalendosi dell'eventuale gruppo di supporto e/o polizia giudiziaria e /o ufficio disciplinare, a dare avvio alla verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendole strutture competenti per il prosequio delle attività. In caso di assenza prolungata o impedimento procederà su sua indicazione l'Ufficio Disciplinare.

Il Responsabile, nel rispetto della massima riservatezza e imparzialità potrà effettuare ogni qualsivoglia attività ritenuta opportuna e necessaria ai fini dell'iter intrapreso, inclusa l'audizione personale del segnalante di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il Responsabile, gli eventuali componenti del gruppo di supporto rispondono disciplinarmente e, se sussistono i presupposti incorrono anche nelle altre forme di responsabilità previste nell'ordinamento.

La segnalazione dopo aver subito l'anonimizzazione e l'oscuramento di dati identificativi del whistleblower, potrà essere trasmessa a cura del responsabile, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Le risultanze della Istruttoria dovranno essere comunicate a chi di competenza dal responsabile non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora. All'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il responsabile, in relazione alla natura della violazione provvederà:

1. a comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile di settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché si adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio della azione disciplinare, purchè la competenza , per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'ufficio Procedimenti Disciplinari, che in tal caso procederà direttamente;
2. a presentare segnalazione alla autorità giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
3. ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 150 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

Il Responsabile, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa il segnalante della situazione.

Art. 4) La tutela del segnalante

L'identità del segnalante deve essere mantenuta anonimizzata sin dall'arrivo della segnalazione dell'illecito. Pertanto, coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante può essere rilevata all'accusato solo nei casi in cui, in alternativa:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'accusato.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del Dlgs 165/2001, è sottratta all'accesso, istituto disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii

Il Responsabile del settore che, ai sensi dell'art. 54 bis del Dlgs n. 165/2001, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un proprio collaboratore di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a tutelarne l'identità e invitarlo a effettuare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

In caso di omissione e di mancata protezione dell'anonimato del collaboratore segnalante, il superiore gerarchico risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre in altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art) 5 Segnalazioni di discriminazioni

I dipendenti che segnalano all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, al Superiore gerarchico o al Responsabile dell'Anticorruzione condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

Art. 6 La responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile e extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Inoltre l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per esempio nel corso delle indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo)

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno attivate azioni per far rispondere il segnalante di responsabilità penale nonché un procedimento disciplinare.

Disposizioni finali.

La procedura individuata nel presente documento, nonché i profili di tutela del segnalante, le forme di raccordo con altre strutture e le procedure delle segnalazioni potranno essere sottoposti ad eventuale revisione, qualora necessario.